

# **COMUNE DI CINISI**

Città Metropolitana di Palermo

## **CAPITOLATO SPECIALE**

**PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE  
E GESTIONE DI UN CHIOSCO IN CONTRADA MAGAGGIARI PER LA  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

## **Art. 1 - Oggetto del Bando**

1. Oggetto del presente bando è l'assegnazione in concessione per anni **10 (dieci)** di un'area comunale in c.da Magaggiari, avente una superficie di circa 685 mq, per la collocazione di un chiosco destinato alla somministrazione di alimenti e bevande.

2. A fronte dell'assegnazione in concessione il futuro aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione il canone di concessione annuo offerto oltre la tassa dei rifiuti e il CUP.

## **Art. 2 - Obblighi del concessionario**

1. Il Concessionario avrà l'obbligo:

- di realizzare il chiosco a proprie spese, attenendosi al progetto parte integrante del presente Capitolato;
- provvedere al conseguimento di tutte le autorizzazioni e/o pareri rilasciati da Enti esterni necessari prima di avviare l'attività;
- di impegnarsi ad esibire prima dell'aggiudicazione quanto dichiarato nell'offerta tecnica ai punti A-B-C-D-;
- di tenere l'immobile e l'area in buono stato di manutenzione e in perfette condizioni igienico-sanitarie;
- di tenere in efficienza gli impianti elettrici;
- di provvedere al pagamento dei consumi relativi alle utenze e all'attivazione/intestazione delle stesse;
- di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree circostanti gli spazi assegnati;
- di obbligarsi ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dall'attività commerciale con le modalità stabilite nel calendario Comunale e di provvedere alla pulizia dell'area antistante adibita a parcheggio;
- di esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari comunali vigenti in materia;
- alla scadenza del contratto l'area data in concessione, che rientrerà nella piena disponibilità del Comune deve essere restituita in buono stato di conservazione generale, pena il risarcimento del danno. Nessun rimborso o compenso a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario.
- Costituire la polizza bancaria o assicurativa nei modi stabiliti nel bando al punto **6.3**;
- Costituire polizza assicurativa RCT, per danni arrecati a terzi.

2. Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere.

### **Art. 3 - Destinazione dell'immobile**

1. Il chiosco deve essere utilizzato esclusivamente dalla ditta alla quale l'area è stata concessa.
2. In caso di accertata violazione degli obblighi, il contratto si intende immediatamente risolto per colpa ed in danno della ditta beneficiaria.
3. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'attività commerciale, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza.
4. L'assegnatario e gli eventuali aventi causa si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione, secondo gli standard correnti, tutte le parti dell'area assegnata.

### **Art. 4 - Modifiche ai locali**

Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all'immobile concesso, alla loro destinazione ed agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del concedente.

### **Art. 5 - Tempi di realizzazione**

La realizzazione del chiosco è subordinata alle norme edilizie ed igienico- sanitarie e a tutte le altre autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione, già acquisiti dal Comune di Cinisi e/o in corso di acquisizione;

Eventuali impedimenti di carattere tecnico o amministrativo che dovessero sopravvenire nelle procedure di autorizzazione per l'installazione del chiosco, non obbligano l'Amministrazione a sostenere alcun onere nei confronti dei vincitori del presente bando ed i vincitori non hanno nulla a pretendere dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 6 - Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni**

1. Gli orari di apertura e chiusura saranno regolati secondo le vigenti norme in materia.
2. Il Concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza del personale alle proprie dipendenze e di eventuali danni causati a cose e persone.

### **Art. 7 - Ispezione dei locali**

1. Il Comune potrà in qualunque momento procedere all'ispezione dei locali concessi, senza preavviso al concessionario.

### **Art. 8 - Spese contrattuali e di registrazione**

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e di registrazione.

## **Art. 9 – Norme finali**

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, l'annullamento della gara e alla Ditta aggiudicataria non sarà riconosciuto nessun indennizzo.
2. Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri, valgono le norme di leggi vigenti in materia.
3. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Palermo.

**Il Responsabile del IV Settore**

f.to *ing. Emanuele Lo Biundo*